



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Il recupero delle imposte pagate all'estero sui dividendi tra normativa domestica, convenzionale e giurisprudenza

Raffaella Bonino

SCGT – Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria



Dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti

- I dividendi di fonte estera percepiti di **persone fisiche non imprenditori** sono di norma soggetti a tassazione sia da parte dello **Stato della fonte** del reddito che di quello di residenza del percettore, con la possibilità di subire una **doppia imposizione**.
- Gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni sono assoggettati a **ritenuta a titolo d'imposta** nella misura del 26%, effettuata dall'intermediario residente sul c.d. **netto frontiera** (art. 27, co. 4 e 4-bis, DPR 600/73).
- Qualora l'intermediario non applichi il prelievo, i dividendi (al **lordo** delle ritenute applicate nello Stato estero) sono assoggettati a **imposizione sostitutiva** nella misura del 26% in dichiarazione dei redditi (art. 18, TUIR).
- La **facoltà** di optare per la **tassazione ordinaria** è **esclusa** per gli utili distribuiti da società (ed enti) non residenti a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni derivanti dal possesso di azioni o titoli assimilati (art. 27, co. 4 del DPR 600/73 e art. 18, TUIR).
- In base alla normativa domestica il contribuente è quindi **obbligato** ad assoggettare il dividendo di fonte estera a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposizione sostitutiva.



Dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti

- I dividendi di fonte estera sono quindi tassati nella misura del **26% in Italia**, a cui bisogna sommare la **tassazione** subita **alla fonte all'estero**.
- Tali dividendi subiscono infatti una ritenuta più o meno elevata nel Paese della fonte, salvo limitate eccezioni quali, ad esempio, la **Gran Bretagna** che non opera una tassazione in uscita.
- Il trattamento è **diverso** a seconda che il flusso reddituale sia veicolato tramite un intermediario (categoria nella quale rientrano anche le fiduciarie) oppure sia diretto: nel primo caso la base imponibile è ridotta delle imposte liquidate all'estero, originando quindi un «netto frontiera» inferiore all'imponibile che si avrebbe senza l'intervento dell'intermediario.



Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (art. 165, TUIR)

- Il credito d'imposta sui redditi prodotti all'estero intende porre rimedio alla doppia imposizione internazionale quando un reddito è soggetto a tassazione nel Paese erogante e, successivamente, in Italia.
- Il credito d'imposta consiste nella **detrazione**, dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero **in via definitiva**.
- L'utilizzo del **credito di imposta** sui redditi prodotti all'estero è **escluso** qualora il reddito di fonte estera **non** concorra alla formazione del «**reddito complessivo**» del soggetto residente.
- Il «reddito complessivo» **non** include i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 18 del TUIR (CM 5/3/2015, n. 9, par. 2.2).



Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (art. 165, TUIR)

- Il riconoscimento del **credito d'imposta** per le imposte estere è quindi **precluso** nel caso di **dividendi di fonte estera** percepiti da una **persona fisica** non esercente attività d'impresa, in quanto quest'ultima non ha la possibilità di includere il reddito di fonte estera nel reddito complessivo.
- La **doppia imposizione** si manifesta sia nell'ipotesi di percezione diretta all'estero del dividendo sia nell'ipotesi di un sostituto d'imposta residente; in tale ultimo caso l'effetto di doppia imposizione è attenuato (anche se non eliminato) dall'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta in Italia sull'importo del dividendo al netto delle ritenute operate all'estero (c.d. netto frontiera).
- Quando il prelievo è effettuato nell'altro Stato contraente in misura **eccedente** l'aliquota prevista dal Trattato contro le doppie imposizioni, la maggiore imposta ivi subita non può in ogni caso essere recuperata tramite il credito di imposta di cui all'art. 165 del TUIR. In tal caso è necessaria un'**istanza di rimborso** da presentare alle **Autorità fiscali estere**.



Normativa convenzionale

- La norma pattizia è sovraordinata rispetto alle previsioni di diritto interno (artt. 169 del TUIR e 75 del DPR 600/73).
- In merito all'eliminazione della doppia imposizione l'art. 23 della maggior parte dei Trattati contro le doppie imposizioni in vigore con l'Italia dispone che «**nessuna deduzione** sarà accordata ove l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana», condizionando l'esclusione dell'accreditamento verso le imposte in Italia alla richiesta del beneficiario di essere assoggettato a ritenuta d'imposta (o all'imposizione sostitutiva).
- Di fatto, tale disposizione convenzionale è lettera morta, da quando i dividendi di fonte estera sono soggetti a ritenuta d'imposta o all'imposizione sostitutiva per legge e non «su richiesta del beneficiario» del reddito
- I più **recenti Trattati** contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia consentono di negare la detrazione nel caso in cui il reddito sia assoggettato a ritenuta d'imposta (o a imposta sostitutiva) in Italia «anche su richiesta del beneficiario».



Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia

Esclusione della detrazione se i dividendi sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta...				
...su richiesta del beneficiario			... anche su richiesta del beneficiario	Nessuna disposizione
Albania	Estonia	Paesi Bassi	Arabia Saudita	Irlanda
Argentina	Lettonia	Polonia	Cile	Trinidad e Tobago
Australia	Feder. Russa	Portogallo	Cipro	Uruguay
Austria	Finlandia	Regno Unito	Colombia	Liechtenstein (in attesa di ratifica)
Belgio	Francia	Rep. Ceca	Corea	
Brasile	Germania	Rep. Slovacca	Filippine	
Bulgaria	Grecia	Slovenia	Hong Kong	
Canada	India	Spagna	Malta	
Croazia	Islanda	Stati Uniti	Principato di Monaco	
Danimarca	Israele	Sudafrica	Romania	
Egitto	Lussemburgo	Svezia	Singapore	
Emirati Arabi	Norvegia	Svizzera	Taiwan	



Corte di Cassazione

- La sentenza della Corte di **Cassazione 25698 del 1° settembre 2022** riguarda il caso di un contribuente che aveva dichiarato l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera percepiti da una *partnership* di diritto statunitense. Lo stesso contribuente non aveva poi provveduto al versamento dell'imposta sostitutiva, ritenendo legittimo compensarla con il credito d'imposta scaturito dalla tassazione subita negli Stati Uniti.
- Preso atto dell'art. 23 del Trattato con gli Stati Uniti, la Suprema Corte deduce che in tutti i casi in cui l'applicazione dell'imposta sostitutiva avvenga su richiesta del beneficiario del reddito, ma in seguito all'**impossibilità di optare per l'imposizione ordinaria**, l'imposta sul reddito assolta nella giurisdizione della fonte è **detraibile**.
- A diverse conclusioni si deve, invece, giungere nei casi in cui la disposizione convenzionale che regola il contrasto alla doppia imposizione esclude la detrazione ove il reddito estero sia assoggettato a ritenuta **«anche su richiesta del contribuente»**. Secondo la stessa Corte, tale locuzione è indice della volontà dell'Italia di negare in qualsiasi situazione il credito d'imposta.
- L'esistenza di **diverse formulazioni** presenti nell'art. 23 del Trattati stipulati dall'Italia sarebbe una conferma di tale interpretazione. In particolare, secondo la Cassazione, *«quando l'Italia ha inteso negare il credito d'imposta non solo nei casi in cui l'assoggettamento dell'elemento di reddito a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta avvenga su richiesta del contribuente, ma anche nei casi in cui esso sia obbligato in base alla legge italiana, lo ha previsto espressamente»*.
- La sentenza 25698/2022 **equipara** la ritenuta a titolo d'imposta all'imposta sostitutiva.

Corte di Cassazione

- Con la **sentenza 10204 del 16 aprile 2024** la Cassazione ha ribadito che il disposto di cui all'art. 165 del TUIR è superabile, nel caso di proventi **obbligatoriamente** assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta oppure ad imposizione sostitutiva.
- Nello specifico, la sentenza 10204/2024 riguarda il pagamento dell'imposta sostitutiva in Italia a fronte di dividendi provenienti dagli Stati Uniti.
- Si ribadisce la **sovrappponibilità dell'imposta sostitutiva** di cui all'art. 18 del TUIR con la **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta** di cui all'art. 27 del DPR 600/73, considerata l'identità di funzione delle stesse.



Corte di Cassazione

La **sentenza 25698/2022**, consolidatosi con la recente sentenza 10204/2024:

- ✓ ristabilisce il **corretto rapporto gerarchico** tra normativa interna e norme internazionali di fonte convenzionale, le quali sono sempre prevalenti in caso di conflitto con le disposizioni domestiche;
- ✓ è in contrasto con il comportamento adottato dall'Amministrazione che danneggia i contribuenti, i cui redditi di fonte estera sono tassati una prima volta nel Paese della fonte ed una seconda volta in Italia, senza che nessuna compensazione sia concessa, generando una **doppia imposizione** a carico degli stessi.



Qualora la Convenzione faccia riferimento all'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta «**su richiesta del beneficiario**», la persona fisica residente ha diritto a scomputare il credito per le imposte estere.



Giurisprudenza di merito

I giudici di merito si sono allineati all'orientamento della Cassazione con le seguenti sentenze:

- ✓ CGT I grado di Rieti n. 27 del 11/5/2023
- ✓ CGT Lombardia n. 567 del 21/2/2024
- ✓ CGT I grado di Siena n. 68 del 11/4/2024
- ✓ CGT I grado di Milano n. 3184 del 19/7/2024
- ✓ CGT I grado di Verona n. 321 del 29/7/2024
- ✓ CGT I grado di Catania n. 8655 del 2/12/2024
- ✓ CGT I grado di Bergamo n. 68 del 14/2/2025

Rimborso del credito su imposte estere

- Il contribuente ha la possibilità di presentare:
 - istanza di rimborso del credito d'imposta entro **48 mesi** dall'assoggettamento a ritenuta o dal pagamento dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73
 - ricorso dinanzi le corti di giustizia tributaria competenti contro eventuali dinieghi espressi o taciti degli Uffici.
- L'istanza di rimborso presenta vantaggi da un punto di vista sanzionatorio, nel caso di eventuale soccombenza in giudizio.
- Tale modalità di recupero è suggerita dalla **norma di comportamento AIDC di Milano n. 227 del 15 gennaio 2025**, la quale evidenzia come i modelli dichiarativi non consentano l'esposizione del credito per imposte estere.

Rimborso del credito su imposte estere: punti di attenzione

- Il contribuente ha l'**onere** di provare il **pagamento dell'imposta estera** di cui si chiede l'accreditamento.
- La prova del pagamento dell'imposta estera può essere fornita con la seguente **documentazione**:
 - ✓ certificazione rilasciata dall'Autorità fiscale estera (CM 5/3/2015, p. 2.4)
 - ✓ ricevuta di versamento delle imposte estere
 - ✓ dichiarazione presentata all'estero
 - ✓ certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera con la ricevuta di pagamento o con la prova del fatto che, in base alla normativa straniera, lo stesso soggetto è obbligato al versamento dell'imposta (Cass. 25698/2022, p. 4.5)
 - ✓ autocertificazione (se il contribuente dimostra di essersi attivato per ottenere un attestato dall'Amministrazione fiscale estera - CGT di Pesaro 336/2024)
- In carenza di documentazione è probabile che il giudice rigetti il ricorso



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



**FONDAZIONE
TELOS**
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Grazie per l'attenzione !